

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA'

E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA

L'anno duemilatredici, il giorno _____ (_____) del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) Il **Comune di CASTEL BARONIA**, Codice Fiscale 81000850644, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Ing. Carmine Famiglietti, nato a Castel Baronia (AV) il 13.05.1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, ubicata in Via Regina Margherita n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/07/2013;

2) Il **Comune di SAN SOSSIO BARONIA**, Codice Fiscale 81001090646, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dr. Francesco Garofalo, nato a San Sossio Baronia (AV) il 28.02.1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, ubicata in Piazza Mercato n. 15, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Premesso:

- che l'art. 33, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006, N. 163, stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati

infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;

- che l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

- che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 art. 23 comma 4, poi modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, che, nella versione vigente, prevede che "I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

- che il comma 5 del medesimo articolo 23 L. 214/2011 prevede che l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;

- che la Legge di conversione del D.L. 216/2011 al comma 11-ter dell'art. 29 prevede che “Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi”;

- che in seguito ad incontri tenutisi tra varie Amministrazioni della zona, già avviate in un percorso di gestioni associate e di costruzione dell'unione di comuni, è stata elaborata una proposta di istituzione della centrale unica di committenza mediante gestione associata;

- che le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti: costruire una struttura altamente qualificata, in grado di assicurare una maggiore professionalità e quindi un'azione più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi possa essere una

progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure,
nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso; realizzare
un'ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio,
concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di
norma vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti.

- che i suddetti Comuni, con le deliberazioni sopra individuate,
hanno approvato la presente convenzione dando mandato per la
sottoscrizione al Sindaco pro tempore;

Le parti, tutto ciò premesso, e come sopra rappresentati convengono
e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

E' istituita la centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33,
comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 tra i comuni di San Sossio
Baronia e Castel Baronia.

La presente convenzione, stipulata nell'ambito delle forme
associative previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, ha per
oggetto l'esercizio in forma associata delle funzioni di centrale unica
di committenza.

La gestione associata è rivolta al perseguimento delle seguenti
finalità:

- a) Istituire la centrale unica di committenza;
- b) Migliorare la qualità dei servizi erogati;
- c) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- d) Avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

ART. 2 - CAPOFILA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Comune capofila è il Comune di Castel Baronia.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, è istituito presso il Comune di Castel Baronia, l'Ufficio Associato della Centrale Unica di Committenza.

L'Ufficio Associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e si configura dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati che si impegnano a dotare delle risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate per l'espletamento dei compiti affidati. Esso ha funzioni organicamente distinte rispetto agli uffici tecnici dei singoli comuni e predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di propria competenza.

ART. 3 - RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Il Responsabile dell'Ufficio Associato è il Dirigente/Responsabile dell'Unità organizzativa individuata dal Comune capofila al quale compete il coordinamento delle attività in materia di Centrale Unica di Committenza nei Comuni Associati, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti finali.

Il Responsabile dell'Ufficio Associato provvederà pure ad istruire, per l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, una proposta di progetto per il miglioramento del servizio.

ART. 4 - PRINCIPI ED OBIETTIVI

L'istituzione della Centrale Unica di Committenza è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche, rendere più

penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, fornendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La Centrale, utilizzando specifiche professionalità, già presenti all'interno dell'ente, mira ad ottenere standard tecnici più elevati per tutti i comuni associati.

La Centrale ha, altresì, lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all'indizione di procedure di gara di importo consistente.

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- a) Migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) Avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) Rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- e) Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- f) Perseguimento costante della semplificazione del procedimento;
- g) Costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- h) Progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di

strumenti di hardware e software;

i) Uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;

j) Omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate.

ART. 5 - ATTIVITA' DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'Ufficio associato assicura lo svolgimento delle attività e delle funzioni di gestione della Centrale Unica di Committenza.

La Centrale Unica di Committenza cura, per i comuni convenzionati, la gestione delle procedure di gara ed, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e collabora nella redazione del capitolato speciale;

c) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

d) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

e) collabora e supporta i singoli enti nei casi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e le

loro specificazioni;

f) collabora nella redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando

di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura

di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di

comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti

pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa;

h) predisporre gli atti preliminari alla nomina della commissione

giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, che avviene a cura del

comune associato;

i) assume la determinazione di aggiudicazione provvisoria della

procedura;

j) cura il supporto agli associati in relazione agli eventuali

contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento,

fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in

giudizio;

k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del

contratto;

l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile

per il perseguimento degli obiettivi di rendere più penetrante

l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di

condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al

contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

m) trasmette all'ente aderente le informazioni utili ai fini dei rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con l'Osservatorio;

n) supporta i singoli enti in tutti gli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

o) esegue, ove richiesto, le attività di verifica della progettazione di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

ART. 6 - MODALITA' OPERATIVE

Alla Centrale Unica di Committenza è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente.

Relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 100.000,00 ed ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, la Centrale opera per il tramite dei responsabili dei procedimenti dei singoli enti, tranne che venga chiesto all'ufficio associato di gestire la procedura.

Restano ai singoli enti associati le competenze relative alle

acquisizioni mediante amministrazione diretta.

La Centrale per poter procedere:

- acquisisce i piani annuali e triennali dei lavori pubblici, servizi e forniture dei soggetti convenzionati;

- acquisisce gli atti tecnico-amministrativi relativi agli interventi da appaltare e di cui preliminarmente accerta la completezza e la correttezza formale in ordine alle procedure di gara, ivi compreso l'atto approvativo del progetto posto a base di gara;

- acquisisce gli atti relativi all'assunzione dell'obbligazione di spesa secondo le previsioni del quadro economico, che potrà essere corredata da contratto di mutuo o attestazione di finanziamenti regionali, statali etc.;

- acquisisce dall'ente associato apposita comunicazione e trasmissione di tutti i necessari atti di gara, comprensiva degli atti relativi all'impegno/pagamento del contributo di gara ed alle spese di pubblicità;

- acquisisce il versamento della quota afferente alla Centrale con le modalità stabilite dalla medesima, pena la mancata attivazione della procedura di gara.

Relativamente ai servizi ed alle forniture, l'ente associato comunica, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento medesimo dovrà essere effettuato.

La Centrale si impegna, compatibilmente con il protocollo di legalità,

entro gg. 30 dalla ricezione delle richieste di appalto ad attivare la procedura di gara.

Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

ART. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D. Lgv. n. 163/2006, è nominato dall'ente associato.

L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato.

L'atto con il quale si chiede alla Centrale di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, il CIG, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti ed ogni altra informazione utile per la Centrale.

Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno per l'erogazione delle quote di rimborso sugli importi a base di gara previsti.

ART. 8 - COMPETENZE DEI COMUNI

Restano di competenza dei singoli enti le attività di seguito indicate:

- individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquisire, delle fonti di finanziamento;

- nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- acquisizione di CIG e CUP;

- redazione, ed eventuale verifica e validazione dei progetti, corredati di tutta la documentazione prevista dal d.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;

- adozione degli atti di approvazione dei progetti e dell'impegno di spesa;

- individuazione, in collaborazione con la Centrale, degli schemi di contratti;

- redazione, in collaborazione con la Centrale, dei capitolati di gara;

- nei casi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuazione, in collaborazione con la Centrale, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

- individuazione, d'accordo con la Centrale, della procedura di gara per la scelta del contraente;

- pagamento contributo di gara all'Autorità;

- impegno spesa pubblicità ed in collaborazione/coordinamento con la Centrale, definizione delle procedura di pubblicazioni ai sensi dell'art. 66 e art. 122 del D.Lgs. 163/2006;

- stipulazione del contratto di appalto con l'aggiudicatario, e gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni d'obbligo all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, nonché le comunicazioni agli altri organi e amministrazioni relative all'esecuzione del contratto;

- il monitoraggio dei dati su SITAR e AVCP;

- trasmissione, su richiesta della Centrale, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara;

- comunicazione alla Centrale di tutte le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti.

I comuni associati dovranno approvare e trasmettere alla Centrale i documenti propedeutici all'espletamento della procedura di gara in termini compatibili con gli atti programmatici.

La Centrale non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione trasmessa per la gara.

Il Dirigente/Responsabile del Settore o Servizio del Comune interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori, di servizi o di fornitura di beni dovrà, con apposita nota di trasmissione:

- trasmettere tempestivamente alla Centrale appositi atti amministrativi di approvazione del progetto da mettere a gara con tutti gli elaborati progettuali, con indicazione dei costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI, nonché l'approvato piano triennale dei lavori pubblici, il codice CUP (codice unico di progetto) e il CIG;

- adottare e trasmettere alla Centrale la determinazione a contrarre: tale provvedimento di determina dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di delega alla Centrale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema bando

nonché all'espletamento delle fasi successive della procedura, oltre che la determinazione di impegno per le eventuali pubblicazioni concordata con la Centrale; le determinazioni dovranno riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura;

- procedere al versamento della quota sulla singola procedura, pena la mancata attivazione della procedura di gara;
- adottare l'aggiudicazione definitiva da trasmettere alla Centrale per le comunicazioni alle ditte partecipanti e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione per come previsto dalla normativa vigente;
- comunicare alla Centrale tutti gli atti successivi, ossia: contratto, consegna lavori, stati di avanzamento, sospensioni, subappalti, etc. nel caso voglia avvalersi della Centrale per il monitoraggio del contratto con Autorità e Osservatorio.

ART. 9 - RAPPRESENTANZA ESTERNA

L'Ufficio Associato, per mezzo del suo Responsabile, assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'espletamento dell'attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione ed è autorizzato ad adottare gli atti ed i provvedimenti di natura gestionale ritenuti necessari ed utili per il miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia dell'attività nell'ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate.

Nel caso in cui la gestione dell'Ufficio Associato comporti maggiori oneri è necessaria l'autorizzazione preventiva dei Comuni associati.

ART. 10 - ORGANI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Sono organi dell'Ufficio Associato la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente della Conferenza stessa. La conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni associati. Il Sindaco del Comune capofila è nominato di diritto Presidente della conferenza. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di Amministratore.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La conferenza dei Sindaci provvede tra l'altro :

- a deliberare in ordine ad eventuali successive richieste di adesione da parte di altri Comuni, che avranno deliberato in tal senso e sottoscritto la convenzione, senza necessità da parte dei Comuni promotori di modificare la presente convenzione;
- a formulare una proposta sul progetto di miglioramento per il personale dell'Ufficio Associato;
- a definire gli obiettivi generali da raggiungersi da parte dell'Ufficio associato;
- a svolgere funzioni di indirizzo, di controllo e di verifica sull'attività gestionale dell'Ufficio associato.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli Enti aderenti, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la riunione.

Le adunanze della conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a

maggioranza dei presenti. Funge da Segretario un dipendente, preferibilmente del Comune capofila individuato, anche di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha tra i propri compiti quello di:

- firmare gli atti della Conferenza dei Sindaci;
- sovrintendere al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;
- convocare e presiedere la Conferenza dei Sindaci;
- curare i rapporti con gli organi di governo dei Comuni

Associati.

ART. 14 - PERSONALE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Il personale preposto all'Ufficio Associato della Centrale Unica di Committenza è costituito dai dipendenti del Comune capofila nonché, eventualmente, dai dipendenti dei singoli Comuni associati, formalmente assegnati in posizione di distacco a tempo pieno o part-time. Per tutta la durata del distacco il dipendente distaccato resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune capofila attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio Associato.

La gestione associata si riserva di disciplinare successivamente, mediante atto della Conferenza dei Sindaci, da ratificare nei singoli enti, la regolamentazione degli incentivi in base al disposto dell'art. 92 del D. Lgs. 162/2006.

ART. 15 - RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni Associati partecipano alla copertura delle spese connesse allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Associato di cui alla presente convenzione secondo quanto riportato al successivo articolo.

I rapporti finanziari sono assunti, in luogo e per conto degli enti associati, dal Comune capofila che gestirà direttamente tutte le entrate nonché le spese di gestione necessarie per il funzionamento dell'Ufficio.

ART. 16 - RISORSE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO

I costi sostenuti dall'Ufficio Associato (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature etc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata) oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato verranno ripartiti fra i soggetti aderenti in proporzione al numero di abitanti secondo quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci.

I Comuni associati sono tenuti a versare una quota annuale di partecipazione, a titolo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Ufficio, preventivamente quantificata in via forfettaria dalla Conferenza dei Sindaci.

Al momento dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Associato, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti

relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati per consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

Ciascun Comune provvede a trasferire gli oneri relativi al funzionamento degli uffici associati di propria competenza al Comune Capofila entro il mese di giugno di ogni anno oppure entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.

Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata dalla Conferenza dei Sindaci, verranno determinate le quote a conguaglio.

La Centrale unica redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti associati. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della stazione appaltante.

Il Comune Capofila rimborserà agli enti gli oneri sostenuti per l'eventuale personale assegnato. Sono istituite verifiche periodiche, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Il rendiconto verrà approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

ART. 17 - RISORSE - CONTRIBUTO DI GARA

Alla quota fissa annuale si aggiunge una quota specifica per ogni

procedura di gara comprendente le spese della procedura.

Le somme assegnate alla Centrale Unica di Committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Somme a disposizione".

L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara come segue: per ogni singola procedura per gare di importo da 50.000,00 fino a Euro 500.000,00 la somma di Euro 250,00, per gare di importo superiori si verserà l'0,05% dell'importo a base di gara.

In base al disposto dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate all'ente convenzionato dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto altresì al versamento la commissione in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 453, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. nelle modalità previste dal D.M. 23 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 10.1.2013.

ART. 18 - ACCESSO AI DATI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Per l'esercizio delle attività e delle funzioni di competenza, l'Ufficio Associato può richiedere l'accesso ai dati amministrativi di cui dispongono i comuni associati, nonché l'acquisizione/elaborazione da parte dei comuni associati dei dati necessari per l'espletamento dei compiti assegnati.

ART. 19 - DURATA, RECESSO

La presente convenzione ha una validità di CINQUE (5) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione, non prima di due anni dalla sottoscrizione, previa deliberazione consiliare, con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune capofila. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 20 - CONTENZIOSO

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di scelta del contraente rimangono affidate alla competenza della singolo comune associato.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART. 21 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 ed in tal caso, le spese di registrazione del

presente atto, saranno ripartite in parti uguali tra tutti gli Enti associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di San Sossio Baronia _____

Comune di Castel Baronia _____

